

Codice A1815A

D.D. 28 agosto 2015, n. 2077

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2525: Comune di ASIGLIANO VERCELLESE - Raccoglitore Bona - Opere di difesa sponda destra in localita' S. Rocco, in Comune di Asigliano Vercellese (VC).

In data 02/04/2015, ns. protocollo. n. 19717/A18100 del 08/04/2015, il Comune di Asigliano Vercellese ha trasmesso il progetto relativo alla realizzazione di opere di difesa sponda destra in località S. Rocco del Raccoglitore Bona, finanziato ai sensi della L.R. n. 38/78, richiedendo l'espressione del parere di competenza.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Raccoglitore Bona, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dott. ing. Massimiliano Vanoni.

Il progetto è stato approvato dal Comune di Asigliano Vercellese con D.G.C. n. 15 del 19/02/2015.

Il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, con nota n. 22352/A18100 del 20/04/2015, ha richiesto integrazioni alla documentazione progettuale. Il Comune, con nota n. 1637 del 09/07/2015, inviata tramite PEC dal progettista in data 21/07/2015, protocollo di arrivo n. 39909/A18100 del 24/07/2015, ha trasmesso le integrazioni richieste

I lavori in argomento consistono nella pulizia delle sponde mediante taglio della vegetazione che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque e nella realizzazione di un arginello in terra lungo la sponda destra, per uno sviluppo lineare di m 205, avente sezione trapezia di larghezza m 1,20 ed altezza m 0,80.

In data 13/08/2015 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visti gli esiti delle verifiche geotecniche ed idrauliche dell'argine in progetto (capacità portante, cedimenti, sifonamento, filtrazione)

- preso atto che l'argine in progetto consente di evitare l'esondazione in sponda destra, contenendo le portate di piena aventi TR 50 – 200 e 500 anni, così come definite nel P.R.G.C. vigente, senza determinare una sostanziale modifica della perimetrazione delle aree di esondazione in sponda sinistra

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Asigliano Vercellese ad eseguire le opere in oggetto, consistenti nella pulizia delle sponde mediante taglio della vegetazione che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque e nella realizzazione di un arginello in terra lungo la sponda destra, per uno sviluppo lineare di m 205, avente sezione trapezia di larghezza m 1,20 ed altezza m 0,80, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/08/2016. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Asigliano Vercellese dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il Comune di Asigliano Vercellese, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere, in relazione al variabile regime idraulico

del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli